

Determina del Direttore n. 125 di data 6 settembre 2021

Oggetto: Liquidazione trattamento di fine rapporto dipendente Ballardini Alessandra.

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione nr. 69 del 19 aprile 2019 con la quale veniva assunta, la signora Ballardini Alessandra, in qualità di personale a tempo determinato, a tempo pieno, Infermiera cat. CE1 dal 23.04.2019 al 30.09.2019, per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo, prorogata nel tempo fino a copertura del ruolo che verrà messo a concorso.

Vista la lettera prot. n. 937 del 27.04.2021 con la quale è stata comunicata la data del 15.07.2021 quale data di cessazione dal servizio, per nomina di altro personale a tempo indeterminato.

Ritenuto ora opportuno provvedere alla liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente sopra richiamato per il periodo dal 23.04.2019 al 15.07.2021, per un totale lordo di € 5.710,20 di cui € 2.592,98 di competenza dell'Ente mentre € 3.117,22 sono di competenza dell'INPS ex INPDAP, importo che l'Ente deve anticipare.

Presa visione e data lettura della Procura Speciale Irrevocabile che il dipendente ha prodotto in data 16.08.2021 agli atti prot. n. 1638 del 16.08.2021, con la quale la Rosa dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese è delegata a riscuotere quanto dovuto dall'INPDAP – gestione ex INADEL – a titolo di indennità premio di servizio fino a concorrenza della somma lorda concessa.

Visto che la spesa totale di € 5.710,20 è stata accantonata in apposito fondo.

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.

Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.

Visto il Regolamento per il personale dipendente della Rosa dei Venti A.P.S.P. approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 11 settembre 2017.

Visto che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del Direttore d'azienda.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di liquidare alla Signora Ballardini Alessandra, per il periodo maturato presso altro Ente dal 23.04.2019 al 15.07.2021, assunto in qualità di Infermiere cat. CE1, il compenso relativo al trattamento di fine rapporto come dal prospetto di calcolo predisposto dalla Ditta C.B.A. DR S.T.P. a R.L. di Rovereto e depositato agli atti d'ufficio.
2. Di prendere atto che l'importo totale lordo di € 5.710,20, sono di competenza dell'Ente per € 2.592,98 mentre per € 3.117,22 sono di competenza dell'INPS ex INPDAP, importo che l'Ente deve anticipare, per la quale il dipendente in parola ha prodotto Procura Speciale Irrevocabile in data 16.08.2021 agli atti prot. n. 1638 del 16.08.2021, con la quale la Rosa dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese è delegata a riscuotere quanto dovuto dall'INPDAP – gestione ex INADEL – a titolo di indennità premio di servizio fino a concorrenza della somma lorda concessa.
3. Di dichiarare che la spesa complessiva di € 5.710,20 era stata accantonata al fondo TFR.
4. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione esecutiva il giorno successivo l'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L.R. 21/09.2005 n. 7.
6. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * * *

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.